

COMUNE DI PIETRELCINA

Provincia di BENEVENTO



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17.12.2015

Publicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 17/03/2016 al 16/04/2016

Publicato nel BURC n. 21 del 04/04/2016

STATUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

COMUNE

Il Comune di Pietrelcina è un ente locale autonomo che svolge la sua funzione politica ed amministrativa nel rispetto della Costituzione Italiana e delle norme legislative Regionali, Nazionali e dell'Unione Europea.

Il Comune di Pietrelcina, con decreto del Presidente della Repubblica del 23/10/2002, è stato insignito del titolo di "Città".

Il Comune di Pietrelcina, con Legge Regionale N. 11 del 13 giugno 2003, in riferimento a tutte le funzioni di natura amministrativa di competenza della Regione Campania ed alle assegnazioni finanziarie da essa attribuite, è equiparato ad un comune di popolazione pari a 15.000 abitanti;

Il Comune di Pietrelcina è gemellato con le Città di San Giovanni Rotondo e Wadowice, è gemellato spiritualmente con la Città di Betlemme, e ne riconosce l'eccezionalità;

Il Comune, per l'autogoverno della Comunità, si ispira ai principi e ai contenuti del presente Statuto.

STEMMA E GONFALONE

Lo Stemma ed il Gonfalone Comunale, concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 05.09.1995, trascritti nel Registro Araldico il 28.09.1995 e registrati nei registri dell'Ufficio Araldico il 13.10.1995, sono così descritti:

STEMMA: d'azzurro, all'elce di verde, fustato al naturale, nodrito sul colle centrale del monte alla tedesca di tre colli, di verde, fondato in punta, il tronco accollato dal serpente di nero, di quattro spire, la coda attraversante il colle centrale del monte, esso serpente fissante il sole d'oro posto a destra a mezza altezza. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

TITOLO I

ART. 1 - Principi ispiratori e finalità

Pietrelcina è conosciuta nel mondo per essere "Il paese natale di Padre Pio".

L'incontro con i "luoghi" di Pietrelcina testimonia al visitatore il contesto familiare e sociale che ha formato il piccolo Francesco Forgione durante gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza.

In questi luoghi Padre Pio ha sperimentato il sentimento dell'estasi ed ha intrapreso il cammino di Santità.

I "luoghi", sempre vivi ed impressi nei ricordi di Padre Pio, rappresentano in Pietrelcina la "culla" della spiritualità e trasmettono al pellegrino momenti di intensa e profonda meditazione.

Il Comune, per la sua vocazione turistico-religiosa, privilegia iniziative per la salvaguardia del territorio e per diffondere la conoscenza del messaggio spirituale del suo illustre Santo.

Il Comune è garante dei diritti e dei valori fondamentali dei cittadini nel rispetto della democrazia, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà.

Il Comune antepone il bene collettivo per perseguire nella concordia la cultura della pace e della non violenza, il rispetto della persona umana e delle differenti tradizioni culturali, storiche e religiose.

Il Comune promuove lo sviluppo civile, politico, sociale, economico e culturale della comunità salvaguardando la libertà dell'individuo, l'integrazione, il diritto al lavoro, il sostegno all'istruzione scolastica ed alla cultura, la tutela della salute e del benessere generale.

Il Comune favorisce iniziative per le pari opportunità, per le disabilità, per il sostegno della famiglia, per la valorizzazione ed il riconoscimento dei meriti della terza età, per la formazione dei giovani, per la prevenzione del disagio giovanile e per la tutela dei minori.

Il Comune incentiva e valorizza il turismo, le memorie storiche e le tradizioni culturali e popolari della comunità, anche attraverso iniziative promosse dalle associazioni e dai singoli cittadini.

Il Comune privilegia lo sviluppo eco-sostenibile a difesa delle risorse ambientali, del paesaggio, della flora e della fauna, preserva il patrimonio storico-artistico, archeologico e museale, custodisce l'archivio ed i testi antichi esistenti sul territorio.

Il Comune concede la cittadinanza onoraria a persone italiane ed estere che, per straordinari meriti e valori, abbiano dato lustro alla comunità e/o a S. Pio da Pietrelcina. Tale riconoscimento è concesso con delibera consiliare con una maggioranza non inferiore ai $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri Comunali eletti, computando a tal fine anche il Sindaco.

ART. 2 – Programmazione e forme di cooperazione

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le sfere di autonomia.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, ed a tal fine può avvalersi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali, operanti nel suo territorio.

Il Comune concorre al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti secondo il principio di sussidiarietà, in base al quale la potestà decisionale pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie e delle associazioni.

ART. 3 – Territorio e sede comunale

La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati riconosciuti dalla comunità: Barrata, Bosco Sant'Andrea, Carrione, Coste, Crocelle, Del Pero, Difesa, Fontana Cirasa, Fontana dei Fieri, Fontana Messura, Fontanelle, Fosse, Franchi, Frasso, Guardiola, Iscarotonda, Monte, Paduli, Petrare, Piana, Piana Romana, Piromonaco, Quadrielli, Santa Maria, San Nazzaro, San Nicola, Santo Stefano, Tratturo e Valli.

Il territorio del Comune si estende per Km^q. 28,77, confinante con i Comuni di Benevento, Paduli, Pago Veiano e Pesco Sannita.

Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel centro urbano che è il Capoluogo.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, possono tenersi in luoghi diversi dalla propria sede.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

ART. 4 - Organi

Sono organi di governo del Comune il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.

ART. 5 – Sindaco

Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta legalmente l'Ente, anche in giudizio.

Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori.

La legge disciplina le modalità di elezione, di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione.

Al Sindaco, oltre alle attribuzioni di legge, sono assegnati dal presente statuto compiti di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione inerenti al proprio ufficio.

ART. 6 – Funzioni di sovrintendenza del Sindaco

Il Sindaco:

- a) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- b) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
- d) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del successivo provvedimento finale;
- e) acquisisce presso gli uffici informazioni ed atti anche riservati;
- f) promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche sull'attività del Comune;
- g) dispone l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende speciali, istituzioni, società partecipate, e ne informa il Consiglio Comunale;
- h) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate svolgano la loro attività secondo gli obiettivi ed indirizzi indicati dal Consiglio e/o dalla Giunta.

ART. 7 - Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale

Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

ART. 8 – Vice – Sindaco

Il Vice – Sindaco è l'assessore che sostituisce il Sindaco nei casi previsti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 9 - Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne esercita il controllo.

Il Consiglio, costituito in conformità alle norme vigenti, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Il Consiglio Comunale può prevedere la nomina del Presidente del Consiglio attribuendogli le funzioni previste dalla legge. La funzione di Vice Presidente, se non eletto dal Consiglio Comunale, viene assolta dal consigliere anziano ai sensi dell'art. 40 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 10 – Competenze

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

La sua competenza è limitata agli atti fondamentali previsti nell'art. 42 ed in altri articoli del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 11 – Convocazioni

Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono previa convocazione del Sindaco o del Presidente del Consiglio, se nominato, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

Se all'ordine del giorno sono iscritte proposte relative al bilancio di previsione o sue variazioni, al rendiconto di gestione e/o alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la sessione consiliare deve essere convocata almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito; negli altri casi la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

Gli adempimenti previsti dai capoversi precedenti sono assolti dal consigliere anziano, in caso di assenza, di decadenza, di rimozione o di decesso del Sindaco.

ART. 12 – Commissioni

Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consultive, disciplinarne la composizione, il funzionamento e le materie di competenza, senza alcun emolumento per i componenti e/o onere finanziario a carico dell'Ente. La durata di ogni commissione non può essere superiore alla durata del mandato del Sindaco in carica al momento della costituzione della commissione stessa.

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, per l'esame di specifici argomenti, Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, funzionari comunali, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

Le Commissioni sono obbligate a sentire il Sindaco o gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

ART. 13 – Consiglieri

I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Lo status dei consiglieri comunali è regolato dalla legge.

Le funzioni di consigliere anziano, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti tra i consiglieri proclamati ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 267/2000 con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate con le modalità prescritte dal comma 8 dell'art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto ed hanno immediata esecuzione.

ART. 14 – Diritti e doveri dei Consiglieri

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento, secondo cui l'emanazione del provvedimento deve essere subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri richiesti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 15 – Giunta Comunale

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservate dalla legge al consiglio, e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, previste dalle leggi e dallo statuto; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge compiti propositivi e di impulso nei confronti dello stesso.

E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 16 – Elezione e prerogative

I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco nei termini, nel numero e nelle modalità stabilite dalla legge.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

ART. 17 – Composizione

La Giunta è composta dal Sindaco e dal numero massimo di assessori previsto dalla legge.

Gli assessori sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

ART. 18 – Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento possono essere stabilite dalla giunta stessa con apposito regolamento.

ART. 19 – Deliberazioni degli organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente con la metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto.

Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

Le sedute delle commissioni istituzionali e della giunta comunale non sono aperte al pubblico, salvo casi specifici stabiliti dal Regolamento.

Fermo restando le competenze dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute in caso di incompatibilità; in tali situazioni è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

ART. 20 – Regolamento Uffici e Servizi

Il Regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, in conformità con le indicazioni espresse nel presente statuto, con i principi generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni e con i criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei Servizi, delinea tra l'altro:

- a) la struttura organizzativa dell'Ente;
- b) gli incarichi e le funzioni dirigenziali /di responsabilità;

- c) il procedimento disciplinare;
- d) l'istituto della mobilità;
- e) il collocamento a riposo dei dipendenti;
- f) la disciplina per il conferimento di incarichi esterni;
- g) la disciplina dell'accesso all'impiego;
- h) la disciplina degli incarichi ai dipendenti.

ART. 21 – Principi generali di erogazione dei servizi

Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può assumere l'esercizio di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza, per promuovere lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo quelli più idonei in relazione alla natura ed alle caratteristiche del servizio, sulla base di elementi tecnici, economici, finanziari, di verifiche delle esperienze acquisite in ambito comunale e intercomunale, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità.

ART. 22 – Valutazione e controllo

Le funzioni di controllo si esplicano attraverso il sistema indicato dal Regolamento dei controlli interni, agli artt. 2 e seguenti dello stesso.

ART. 23 – Principi strutturali ed organizzativi

L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi che deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e del grado di efficacia di attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 24 – Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario Comunale titolare. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

In particolare, il Segretario Comunale:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- d) esercita le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi previste dalla legge e con le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 25 – Vicesegretario

Il Comune può avere un Vice Segretario Comunale, che coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento con le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILITA'

ART. 26 – Tributi e tariffe

Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, determina l'entità ed i criteri relativi alla compartecipazione dei cittadini alla copertura dei costi dei servizi pubblici.

Il Comune, nella determinazione delle tariffe, può prevedere sistemi di differenziazione, per favorire l'economicità di gestione e per sostenere particolari categorie di cittadini.

ART. 27 – Bilancio di Previsione e Programmazione Pluriennale

Nell'ambito dell'ordinamento contabile fissato dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo, osservando i principi dell'unità, della veridicità, dell'universalità, dell'integrità, del pareggio economico, finanziario e della pubblicità.

Il Bilancio è corredato dai documenti previsti nell'ambito dell'ordinamento contabile degli enti locali e deve essere redatto in modo da consentirne la lettura per obiettivi ed individuarne il soggetto responsabile.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti, a pena di nullità di diritto dei relativi atti, senza il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

La pubblicazione del bilancio deve avvenire secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 28 – Rendiconto di gestione

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto.

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo diverso termine di legge. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dell'organo di revisione.

Art. 29 – Tesoreria Comunale

Il Comune ha un servizio di Tesoreria che ha compiti di:

- a) riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

I rapporti del Comune con il tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento Comunale di contabilità, nonché da apposita convenzione.

ART. 30 – Organo di Revisione

L'organo di revisione del conto, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per legge, esercita le proprie funzioni in piena autonomia.

Il regolamento di contabilità potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità e nel regolamento dei controlli interni, l'organo di revisione avrà diritto di accesso agli atti ed ai documenti di propria competenza.

TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 31 – Accesso dei cittadini alle informazioni

Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

A tal fine, si avvarrà, oltre che dei sistemi previsti dalla normativa vigente, anche di eventuali nuovi sistemi più avanzati.

Per gli stessi fini, il Comune privilegia le forme associative e le organizzazioni di volontariato.

Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

ART. 32 – Azione Popolare

Ogni elettore può far valere in giudizio eventuali azioni e/o ricorsi spettanti al Comune.

La Giunta Comunale, in tali situazioni, valuta se per la tutela degli interessi comunali è opportuno che l'Ente si costituisca in giudizio. In caso affermativo autorizza il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la Giunta Comunale non ritenesse utile l'azione giudiziaria, ha il dovere di motivarne la decisione.

ART. 33 – Istanze, petizione, proposte

Gli elettori del Comune, singoli o associati, possono rivolgere all'Amministrazione istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Le istanze e le petizioni sono atti per mezzo dei quali si richiede l'emanazione di un determinato provvedimento o si espongono comuni necessità o si segnalano situazioni per le quali si sollecita l'intervento dell'Amministrazione.

La proposta è l'atto con cui si avanzano suggerimenti, consigli ed indicazioni per la risoluzione di problemi o per l'assunzione di iniziative di particolare rilevanza pubblica, con la precisazione dei contenuti e delle finalità ai quali si chiede venga adeguata l'azione amministrativa.

ART. 34 – Modalità di presentazione

Le istanze, le petizioni e le proposte vanno inoltrate in forma scritta ed indirizzate al Sindaco; debbono essere sottoscritte ed autenticate nelle forme di legge, pena l'inammissibilità.

I suddetti atti di iniziativa sono altresì inammissibili quando non indicano chiaramente l'oggetto della richiesta e i relativi scopi.

Le istanze, le petizioni e le proposte sono istruite dai competenti uffici comunali, che ne verificano le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e la rilevanza per l'emanazione di eventuali provvedimenti.

ART. 35 -Termini

Nelle ipotesi di istanze e petizioni, il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza o della petizione, con l'adozione del provvedimento richiesto, ovvero di quello considerato più idoneo a tutela dell'interesse pubblico o mediante la comunicazione motivata delle ragioni del diniego a firma del Sindaco o di suo delegato.

ART. 36 - Proposte

La proposta, al termine dell'istruttoria, è trasmessa ai Gruppi Consiliari ed al Sindaco, che assume le conseguenziali iniziative e ne dà comunicazione agli interessati ed ai Gruppi Consiliari.

Le proposte di competenza del Consiglio Comunale presentate da un numero di sottoscrittori pari almeno al tre per cento degli elettori saranno iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ad avvenuto completamento della fase istruttoria.

Il procedimento si conclude nel termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della proposta, salvo i casi in cui, sulla base di comprovate ragioni, si renda indispensabile acquisire pareri e procedere a supplementi di istruttoria.

Il Sindaco riferisce periodicamente agli interessati ed ai Gruppi Consiliari sugli esiti delle istanze e delle petizioni pervenuti e sui consequenziali provvedimenti adottati.

ART. 37 – Referendum

Sono previsti referendum consultivi, abrogativi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

Sono esclusi dal referendum i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni; i provvedimenti concernenti tributi, tariffe, appalti o concessioni; le materie tributarie e quelle elettorali. Sono parimenti esclusi i provvedimenti concernenti il personale comunale, le aziende, le istituzioni, le modifiche dello statuto e i regolamenti comunali.

Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il Consiglio Comunale con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati;

b) un numero di cittadini del Comune non inferiore al 10 % di quelli iscritti alle liste elettorali al momento della presentazione della relativa richiesta.

Nel caso di cui alla lett. b), il giudizio di ammissibilità sulla richiesta di referendum è espresso con provvedimento motivato dal Consiglio Comunale, mediante voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 38 – Modalità di Attuazione

I referendum si svolgono in giorni festivi e solo una volta all'anno.

Non possono essere proposti referendum, né essere accolte le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti.

La votazione per i referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

ART. 39 – Effetti del Referendum

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dai quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 40 – Diritti di Accesso

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, anche mediante utilizzo dei mezzi telematici.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad indicare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito.

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 41 – Principi Generali

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

Ai servizi pubblici locali si applica il Capo III del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

ART. 42 – Istituzioni

Il Comune, per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge, può avvalersi di Istituzioni.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, non superiore a tre, compreso il Presidente; in luogo dell'organo collegiale, l'atto costitutivo può prevedere l'amministratore unico, al quale si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità previste dalla legge per i consiglieri comunali.

Gli atti fondamentali dell'istituzione sono il piano-programma, il bilancio annuale con relativa relazione e il bilancio pluriennale, il conto consuntivo. Tali atti sono approvati dal Consiglio Comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati.

Ogni istituzione è disciplinata da un regolamento approvato unitamente all'atto costitutivo.

Il Consiglio Comunale può sempre procedere allo scioglimento dell'Istituzione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE

ART. 43 – Principi Generali della Cooperazione

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si avvale dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione, informando la propria attività ai principi della sussidiarietà, dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione.

ART. 44 - Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi o nuove attività di comune interesse, privilegiando la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato e/o assegnato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART. 45 - Consorzi

Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme associative.

La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio all'albo pretorio degli enti contraenti.

Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.

ART. 46 – Unioni di Comuni

Oltre ad eventuali Unioni da costituire per obbligo di legge, il Consiglio Comunale può costituire unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alla collettività.

Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

ART. 47 – Accordi di Programma

Per la realizzazione di opere, interventi o programmi che richiedono l'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, il Comune promuove e/o conclude accordi di programma.

L'accordo può prevedere le forme per l'attivazione dell'arbitrato e di interventi surrogatori.

Oltre alle finalità perseguite, l'accordo deve prevedere:

- a) tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo stesso;
- b) costi e fonti di finanziamento, con relativa regolazione dei rapporti tra gli enti coinvolti;
- c) il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità prescritte dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 48 – Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Il consiglio comunale può apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto con deliberazione approvata con le medesime modalità sancite dall'art. 6, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

ART. 49 – Regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ed approvati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.